

**COMUNE DI VELO VERONESE**  
Provincia di Verona



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E/O ALTRI  
VANTAGGI ECONOMICI E DEL PATROCINIO**

## Indice

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Benefici economici
- Art. 4 - Beneficiari
- Art. 5 - Criteri generali per la concessione
- Art. 6 - Beneficio ordinario
- Art. 7 - Beneficio straordinario
- Art. 8 - Erogazione
- Art. 9 - Patrocinio
- Art. 10 - Pubblicazioni
- Art. 11 - Entrata in vigore e pubblicità

## **Articolo 1 – Oggetto e finalità**

1. In attuazione dell'articolo 12 della legge 241/1990 e s.m.i., il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione, a soggetti pubblici e privati, di benefici economici quali: sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed altri vantaggi economici di qualunque genere.
2. Il Comune concede, in conformità allo Statuto Comunale, contributi in denaro e altri vantaggi economici al fine di sostenere ed incentivare autonomi interventi, iniziative, attività, eventi da parte di soggetti terzi, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità promuovendo la partecipazione popolare, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

## **Articolo 2 – Ambito di applicazione**

1. Il Comune può riconoscere benefici economici ad associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati, nonché ad associazioni e società sportive per lo svolgimento di attività, progetti, manifestazioni, iniziative:
  - a. culturali, educative e formative;
  - b. celebrative di eventi e ricorrenze, folcloristiche anche religiose;
  - c. di prevenzione e contrasto del disagio giovanile;
  - d. sociali, assistenziali, sanitarie e di tutela della salute;
  - e. di salvaguardia dei diritti umani, di promozione delle pari opportunità e dell'inclusione e dell'uguaglianza;
  - f. a carattere sportivo, anche agonistico, o ricreativo;
  - g. di tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente, anche urbano, e del benessere animale;
  - h. di protezione civile per lo svolgimento di attività educative, formative e ogni forma di iniziativa, volta a promuovere le attività e i compiti della protezione civile;
  - i. sviluppo della ricerca scientifica e innovazione tecnologica in connessione con iniziative legate alle eccellenze distintive del territorio;
  - j. di promozione del turismo;
  - k. di promozione dello sviluppo economico;

## **Articolo 3 – Benefici economici**

1. I benefici economici, oggetto del presente regolamento, sono:
  - a. contributi economici elargiti in denaro;
  - b. altri contributi materiali che ricomprendono ogni forma di attribuzione gratuita, o parzialmente gratuita, dell'uso di un bene, mobile o immobile, a tempo determinato;
  - c. patrocinio gratuito che consiste nel riconoscimento del valore civile, morale, storico, culturale, educativo, formativo di un'iniziativa, evento o manifestazione, che consente ai beneficiari di far uso dei simboli dell'ente nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione.
2. I benefici economici si distinguono in:
  - a. contributi ordinari: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di attività ordinarie o correlati all'organizzazione di eventi ricorrenti di particolare interesse locale;

- b. contributi straordinari: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di specifici eventi e iniziative a carattere straordinario, organizzati sul territorio locale di pubblico interesse;

#### **Articolo 4 - Beneficiari**

1. Possono accedere ai benefici economici le associazioni e le fondazioni, nonché enti, organismi, comitati, sia pubblici che privati anche privi di personalità giuridica, senza fine di lucro, nonché le associazioni e le società sportive dilettantistiche, per il sostegno delle attività ordinarie, ovvero per l'organizzazione di eventi, manifestazioni e iniziative di pubblico interesse che riguardano la comunità locale. I benefici di carattere ordinario possono essere concessi solo ad associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati, sia pubblici che privati anche privi di personalità giuridica, senza fine di lucro, associazioni e società sportive dilettantistiche aventi sede legale nel Comune di Velo Veronese.
2. I soggetti pubblici e privati che perseguono il fine di lucro per lo svolgimento di attività, ovvero per l'organizzazione di iniziative, eventi o manifestazioni, di pubblico interesse in favore della comunità locale, possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) e c). Non possono accedere a contributi in denaro.
3. Non possono accedere ai benefici economici di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art 3 del presente Regolamento:
  - a) partiti politici, movimenti, comitati ed associazioni di tipo politico;
  - b) gli organizzatori di manifestazioni, eventi, iniziative le cui finalità sono evidentemente di tipo politico;
  - c) coloro che abbiano debiti, ovvero un contenzioso di qualsiasi natura con il comune, fatta eccezione per le persone fisiche di cui al precedente comma 3;
  - d) alle persone fisiche.
4. È fatta salva la possibilità di concedere beni immobili pubblici, per le finalità indicate nel presente Regolamento ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3;
5. I beneficiari devono svolgere le iniziative entro il territorio comunale o al di fuori di esso, quando rientrino nella programmazione dell'Amministrazione Comunale e/o presentino contenuti direttamente legati al Comune di Velo Veronese e/o rivestano caratteristiche di particolare rilievo nell'ambito in cui si svolgono.

#### **Articolo 5 - Criteri generali per la concessione**

1. Per l'attribuzione dei benefici economici, gli uffici applicano i criteri generali seguenti:
  - a) qualità delle attività, eventi, manifestazioni e iniziative, riconducibili alle materie elencate all'art. 2:
    - b) valutazione dell'interesse pubblico e, in particolare, dell'interesse specifico per la comunità locale in termini di valore civile, morale, storico, culturale, educativo, formativo e ambientale;
    - c) grado di coerenza con le finalità istituzionali del Comune di Velo Veronese e con gli obiettivi strategici dell'amministrazione; coinvolgimento dei giovani, degli anziani, delle famiglie e dei genitori, dei soggetti con fragilità;
  - d) apporto di un significativo contributo scientifico, culturale o informativo, sociale nell'ambito e a vantaggio della crescita e della valorizzazione del Comune di Velo Veronese, della sua comunità di riferimento e del suo territorio;
  - e) grado di rilievo generato dall'iniziativa in materia di risonanza e visibilità del Comune di Velo Veronese a livello locale, provinciale, nazionale e internazionale;

f) capacità dell'iniziativa di valorizzare e promuovere il patrimonio geografico, culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, storico, economico, turistico e sociale del Comune di Velo Veronese;

g) capacità di produrre una sensibile ricaduta economica diretta sul territorio comunale;

h) capacità di autofinanziamento.

La quantificazione e la concessione dei sostegni economici è demandata alla Giunta Comunale, previa istruttoria e proposta da parte del Responsabile dell'Area Affari Generali e Servizi alla Persona. La proposta dovrà indicare i criteri di riferimento per l'erogazione dei contributi.

2. La Giunta Comunale, con proprio atto, potrà ulteriormente specificare il contenuto dei criteri di cui al comma precedente.

## **Articolo 6 – Beneficio ordinario**

1. Gli interessati possono presentare domanda:

a) per il sostegno delle attività ordinarie di associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati, sia pubblici che privati anche privi di personalità giuridica, senza fine di lucro, associazioni e società sportive dilettantistiche;

b) per l'organizzazione, periodica e ripetitiva, di eventi, manifestazioni e iniziative di pubblico interesse che riguardano la comunità locale.

2. Gli organismi interessati allegano alla domanda, oltre alla documentazione eventualmente richiesta nell'avviso, una breve relazione illustrativa recante:

a) l'indicazione del rappresentante legale, la denominazione, l'indirizzo, il codice fiscale e/o la partita IVA;

b) la descrizione dell'attività o dell'iniziativa ordinaria che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'ente, con l'indicazione delle modalità di svolgimento, con riferimento alle persone coinvolte e all'utilizzo di volontari;

c) un dettaglio preventivo di spesa;

d) l'impegno a presentare, a consuntivo, il rendiconto dettagliato delle spese sostenute e la relativa documentazione, entro due mesi dalla conclusione dell'iniziativa, evento o manifestazione, ovvero, nel caso di sostegno all'attività ordinaria, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

3. Le domande di contributo dovranno pervenire entro il 30 giugno di ogni anno;

4. I contributi sono quantificati e concessi con deliberazione della Giunta Comunale previa istruttoria e proposta da parte del Responsabile dell'Area Affari Generali e Servizi alla Persona. Quest'ultimo adoterà le conseguenti determinazioni.

## **Articolo 7 – Beneficio straordinario**

1. Per l'organizzazione di iniziative, eventi o manifestazioni che presentino caratteri di straordinarietà, i potenziali beneficiari possono presentare domanda di contributo straordinario all'ufficio Segreteria, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa. Di norma, almeno 30 giorni prima.

2. La domanda deve contenere, per quanto compatibili, gli elementi elencati nel precedente art. 6 comma 2.

3. Fermo restando che l'iniziativa, evento o manifestazione deve riguardare gli oggetti di cui all'art. 2, applicando i criteri di cui all'art. 5, la quantificazione e la concessione dei sostegni

economici è demandata alla Giunta Comunale, previa istruttoria e proposta da parte del Responsabile dell'Area Affari Generali e Servizi alla Persona. La proposta dovrà indicare i criteri di riferimento per l'erogazione dei contributi.

4. I contributi sono quantificati e concessi con deliberazione della Giunta Comunale. Il Responsabile dell'area competente adoterà le conseguenti determinazioni.
5. I benefici di carattere ordinario possono essere concessi solo ad associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati, sia pubblici che privati anche privi di personalità giuridica, senza fine di lucro, associazioni e società sportive dilettantistiche aventi sede legale nel Comune di Velo Veronese.

### **Articolo 8 - Erogazione**

1. Di norma, l'erogazione dei benefici economici avviene ad attività o iniziativa conclusa, subordinatamente alla presentazione del rendiconto. Nel provvedimento di assegnazione, l'ufficio può disporre il pagamento di un acconto, nella misura massima del 50%.
2. I contributi non possono mai determinare un risultato economico positivo per l'interessato. Il contributo, sulla scorta della rendicontazione dell'iniziativa, compenserà il disavanzo tra entrate e uscite fino al raggiungimento massimo dell'importo stanziato.
3. Qualora il rendiconto registri spese inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in modo che non determini alcun risultato positivo per l'interessato. I ricavi, comprensivi del contributo, non possono superare le spese.
4. L'attribuzione del beneficio è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme.

### **Articolo 9 – Patrocinio**

1. Il patrocinio gratuito dell'ente, privo di beneficio economico, consiste nel riconoscimento del valore di un'iniziativa, evento o manifestazione, ed è espressione della simbolica adesione dell'ente. Il patrocinio consente di far uso dei simboli dell'amministrazione nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione.
2. I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio presentano domanda all'amministrazione, descrivendo puntualmente l'iniziativa da svolgere.
3. Il patrocinio gratuito, quindi che non prevede l'elargizione di altri benefici economici o materiali, è concesso dalla Giunta Comunale.

### **Articolo 10 - Pubblicazioni**

1. Tutti i provvedimenti di assegnazione di benefici economici, in denaro o in beni materiali sono pubblicati in "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici").
2. La pubblicazione in "Amministrazione trasparente" costituisce condizione legale di efficacia dei suddetti provvedimenti.

## **Articolo 11 - Entrata in vigore e pubblicità**

1. Il presente entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore di questo regolamento determina l'abrogazione implicita di tutte le norme regolamentari previgenti in materia benefici economici, nonché l'abrogazione espressa del delle modalità e dei criteri approvati con deliberazione consiliare n. 127 del 29/12/1990.
3. Il presente viene pubblicato sul sito web del comune, in Amministrazione trasparente (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici") a norma dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013 e smi, nonché nella raccolta dei regolamenti.